



TOGA LECCHESE

QUADRIMESTRALE EDITO DALL'ORDINE AVVOCATI DI LECCO

Anno XXX - N. 3/2020



La collaborazione con Toga Lecchese è aperta a tutti gli operatori del diritto che intendano inviare saggi, interventi, provvedimenti giudiziari, note a sentenza e cronache di vita forense.

Gli articoli, le note, le osservazioni – firmati o siglati – esprimono unicamente l’opinione del loro autore.

SOMMARIO

Il sacrificio di Ebru Timtik	“	5
Lettera del Presidente	“	7
La Patologia Del Negozio Giuridico: Origine Storica Della Nullità e Dell’annullabilità	“	8
Spunti in tema di responsabilità medico-sanitaria da Covid-19	“	9
Poesia Lentamente muore	“	13
Giovanni Bana: signore della toga	“	14
L’avvocato può essere onesto?	“	18
Per ricordare Vincenzo.....	“	19
Stalking momento consumativo e competenza territoriale	“	20
Retroattiva la sentenza della consulta che esclude dal reddito i prelievi in banca del professionista	“	21
Cerco / Offro	“	22
In giro per mostre.....	“	22


TOGA LECCHESE

Fondatore e Direttore Responsabile
RENATO COGLIATI

Stampa:
LA NUOVA POLIGRAFICA DI MILANI ISIDORO
CALOLZIOCORTE (LC)

Autorizzazione n. 2/91 del tribunale di Lecco



Questo periodico è associato
all’Unione Stampa Periodica Italiana

Il sacrificio di EBRU TIMTIK



Per trovare giustizia bisogna esserle fedeli: essa, come tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi ci crede.

Piero Calamandrei

Lecco, 12 ottobre 2020

A tutti i Colleghi
Loro sedi
A mezzo e-mail

Cari Colleghi,

Lo scorso giovedì 8 ottobre, a conclusione di un *iter* lungo e laborioso, è stata finalmente formalizzata la sottoscrizione del contratto di comodato tra i rappresentanti delegati dal Comune di Lecco (arch. Luca Gilardoni) e dal Ministero della Giustizia (dott. Ersilio Secchi), con la contestuale consegna al Presidente del Tribunale di Lecco delle chiavi del nuovo edificio "Torre", in Via Cornelio nn. 3 e 4.

Come era stato prospettato e deliberato nel corso dell'Assemblea Generale del 26 giugno 2019, il nostro Ordine vi potrà presto trasferire (al quarto piano) i propri uffici - ad eccezione del *front office* interno, presidiato da Laura - e quelli dell'Organismo di Mediazione, oltre agli archivi.

L'insediamento avrà carattere temporaneo e si protrarrà fino a quando verranno resi definitivamente disponibili, a conclusione della prevista ristrutturazione dell'attiguo edificio "Cereghini", i locali ivi destinati ad ospitare in via definitiva gli uffici dell'Ordine e dell' ODM.

Oltre ai nostri, la "Torre" ospiterà anche gli uffici dell'UNEP (al 1° piano) e del Giudice di Pace (al 2° e 3° piano).

Il Tribunale e la Procura, invece, non saranno immediatamente interessati al trasferimento, che seguirà soltanto alla conclusione dei lavori presso il "Cereghini".

Esprimo viva soddisfazione per il risultato conseguito, che prelude al prossimo ritorno dell'intero Palazzo di Giustizia alla sede storica di Via Cornelio; e ringrazio sentitamente il Presidente Secchi e le sue Collaboratrici per l'impegno dedicato allo scopo.

Estendo i ringraziamenti anche ai Consiglieri dell'Ordine e a tutti i Colleghi, che ne hanno sostenuto il costante impegno per raggiungere l'obiettivo del nostro "ritorno a casa".

Con i saluti più cordiali

Il Presidente
Avv. Francesco Facchini





La Patologia Del Negozio Giuridico: Origine Storica Della Nullità e Dell'annullabilità

1. Il tema della patologia degli atti negoziali nell'esperienza giuridica romana, cioè dell'improduttività di effetti del regolamento di interessi, è stato elaborato, come è noto, in mancanza di una concezione matura del negozio giuridico come categoria astratta e utilizzando invece la categoria dell'inutilità dell'atto: premessa la rilevanza di ogni azione umana che si concretizzasse in un negozio giuridico, se questo serviva effettivamente a produrre effetti giuridici, era efficace e veniva qualificato utile, pur se invalido, mentre se il negozio giuridico era inefficace, veniva qualificato inutile.

2. Una rigidità concettuale, per vero, nient'affatto coerente con la vastissima gamma di espressioni e con la varietà di significati con cui il linguaggio della giurisprudenza indica il complesso fenomeno della mancata produzione di effetti nel settore negoziale, ricondotto, in sostanza dalla dottrina, alla rigida alternativa fra una totale improduttività dell'atto (la nullità) e la produzione di effetti sin dal perfezionamento del vincolo negoziale, senza l'introduzione -almeno nella fase iniziale della riflessione giuridica sul punto- di situazioni intermedie.

3. Le ragioni di tale fenomeno risiedono essenzialmente nel fatto che la dottrina tradizionale, formatasi tra la fine dell'800 e i primi anni del secolo successivo, operava, a proposito della tematica dell'invalidità, utilizzando, quale modello operativo, le categorie e gli schemi elaborati dalla Pandettistica ed ereditati come tali dalla dogmatica dei diritti positivi, sacrificando inevitabilmente, la metodologia interpretativa della giurisprudenza e costringendo, in quegli schemi dogmatici, una realtà estremamente variegata e fluida ed una riflessione teorica che ad essa aveva cercato di adeguarsi.

4. Lo sfaccettato e multiforme articolarsi della realtà del sistema giuridico romano in tale settore normativo, destinato ad ampliare la gamma di significati della patologia del negozio giuridico, trova conferma nella lettura delle fonti, fra cui spicca la Novella 9 dell'imperatore Teodosio, destinata a vietare l'amministrazione di beni altrui da parte dei curiali, pena la confisca dei beni e la deportazione.

Tale disposizione, però, nella prassi quotidiana, mediante la stipulazione fraudolenta (in fraudis) di contratti di locazione: per evitare tale comportamento, l'imperatore introdusse una sanzione, che consisteva nel privare di effetti il contratto posto in essere dalle parti, giacché in violazione del divieto normativo: in sostanza, la Novella dichiarava improduttivo di effetti l'atto che era stato effettivamente stipulato fra le parti e si poneva in contrasto con la rigida alternativa tra validità ed inesistenza che, nella tradizionale impostazione della patologia degli atti negoziali, aveva informato, come ho accennato, tutta la riflessione della giurisprudenza classica.

Un risultato, a ben vedere, innovativo, perché destinato ad aprire l'adito alla distinzione fra nullità e annullabilità del negozio giuridico, che connota la disciplina positiva dell'istituto nel nostro ordinamento civile.

Spunti in tema di responsabilità medico-sanitaria da Covid-19

Il SARS-CoV-2 ha generato un'emergenza non solo sanitaria, ma anche giuridica. Infatti, la pandemia ha evidenziato l'incompletezza e la frammentarietà del nostro apparato normativo; in tale quadro, si è aggiunta una legislazione emergenziale disordinata e spesso inutilmente complessa. Si tratta di caratteri peculiari dell'ordinamento italiano rispetto ad altri ordinamenti, nei quali, almeno, la diffusione dell'epidemia si è inserita in una cornice normativa ordinata e predisposta appositamente per emergenze di questo tipo (per un confronto con altri Paesi, v. CALÒ, Perché l'emergenza sanitaria dell'epidemia Covid-19 è anche un'emergenza giuridica, in *Notariato*, 3, 2020, p. 258 ss.).

Il tema della responsabilità medico-sanitaria da Covid-19 costituisce un terreno inesplorato, che pone questioni giuridiche raramente affrontate in tempi recenti, stante l'assoluta anomalia della situazione epidemiologica verificatasi quest'anno in Italia. Quindi, risulta molto problematico formulare previsioni su quali saranno gli sviluppi in materia di contenzioso da Covid-19.

I potenziali risvolti penali della pandemia sono numerosi, posto che, come si è evidenziato in dottrina, la moltiplicazione di norme cautelari (aventi fonte legislativa, governativa, ministeriale, regionale e locale) ha fatto sì che praticamente ogni soggetto coinvolto nella gestione dell'emergenza sanitaria sia «divenuto portatore di specifici obblighi cautelari che lo espongono inevitabilmente a rischi penali, non solo ma in specie a carattere omissivo» (BERNARDI, Il diritto penale alla prova della Covid-19, in *Diritto virale*, collana online, II, 2020, p. 38). Gli esercenti le professioni sanitarie si trovano in posizione particolarmente esposta, in quanto agli stessi potrebbero essere ascritti – essenzialmente a titolo di colpa – reati quali omicidio, lesioni personali ed epidemia.

Com'è noto, le prime due fattispecie, con riferimento all'ambito sanitario, sono contemplate dall'art. 590-sexies c.p., la cui portata applicativa è stata chiarita da CASS. PEN., SEZ. UN., 22.02.2018, n. 8770, secondo la quale chi esercita la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio di attività medico-chirurgica: se l'evento si è verificato per colpa (anche lieve) da negligenza o imprudenza; se l'evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia, quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; se l'evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia nell'individuazione e nella scelta di linee guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto; se l'evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico.

La sopra delineata area di punibilità colposa è stata giudicata come «assolutamente sproporzionata rispetto alle contingenze emergenziali nelle quali il personale sanitario è chiamato a operare nell'odierna fase di contrasto al Covid-19» (CUPELLI, Emergenza Covid-19: dalla punizione degli "irresponsabili" alla tutela degli operatori sanitari, in www.sistemapenale.it, 30.03.2020). Infatti, l'attuale "scudo penale" risulta essere: circoscritto alle sole fattispecie – espressamente richiamate dal primo comma dell'art. 590-sexies c.p. – di omicidio e lesioni colpose; limitato alle sole ipotesi di imperizia non grave e riferibili all'atto esecutivo; ancorato al rispetto di linee guida accreditate o buone pratiche clinico-assistenziali; subordinato a un vaglio di adeguatezza delle raccomandazioni contenute in tali linee guida alle specificità



del caso concreto (v. sempre CUPELLI, op. cit., il quale ritiene, quindi, che nessuna delle condizioni richieste dall'art. 590-sexies c.p. ai fini dell'esonero da responsabilità sia conforme alle specificità dell'emergenza Covid-19, tanto dal punto di vista della certezza scientifica quanto da quello della capacità organizzativa e gestionale in relazione all'elevato numero di contagiati bisognosi di cure).

I rischi d'incriminazione in caso di omicidio o di lesioni colpose potrebbero derivare, per il personale sanitario, dallo smisurato incremento di lavoro generato dalla pandemia e dal conseguente stato di elevata stanchezza degli operatori medico-sanitari. Un calo di attenzione può, in condizioni del genere, indurre chiunque a commettere errori anche gravi e, perciò, teoricamente accertabili con una certa facilità (cfr. BERNARDI, op. cit., p. 40).

Per tale ragione si era proposta – da più parti e specialmente mediante la presentazione di emendamenti (poi ritirati) in Parlamento – l'istituzione di uno "scudo" per tutelare il personale sanitario da quegli errori che potrebbero essere stati commessi in una situazione assolutamente eccezionale (sul punto, v. FACCI, Covid 19, medicina delle catastrofi e responsabilità sanitaria, in www.giustiziacivile.com, 06.05.2020).

Comunque, anche in difetto di un'apposita norma, potrebbe essere richiamata, al fine di escludere la responsabilità, la sussistenza della forza maggiore (art. 45 c.p.) o dello stato di necessità (art. 54 c.p.), da parametrarsi alle situazioni concretamente verificatesi nelle strutture sanitarie durante il picco dell'epidemia.

L'altra fattispecie penale che può venire in rilievo è quella del delitto di epidemia, previsto dall'art. 438 c.p. e punibile ai sensi dell'art. 452 c.p. anche a titolo di colpa. Considerata la particolare rarità del fenomeno epidemico in Italia sino al 2020, le norme in questione sono state raramente applicate. Pertanto, potrebbero aprirsi scenari pressoché inesplorati, in merito ai quali alcuni interpreti hanno già compiuto i primi sforzi interpretativi (v., ad es., AGOSTINI, *Pandemia e "penademia"*: sull'applicabilità della fattispecie di epidemia colposa alla diffusione del Covid-19 da parte degli infetti, in *Sistema penale*, 4, 2020, p. 229 ss., che conclude per l'astratta applicabilità dell'art. 452 c.p. alle condotte incaute tenute da un contagiato da Covid-19, nonché ai casi di propagazione del virus in strutture "chiuse", come luoghi di detenzione, centri di permanenza per rimpatri, residenze sanitarie assistenziali, reparti ospedalieri non destinati a pazienti Covid).

Spostandosi nel campo della responsabilità civile e volendo addentrarsi in una previsione che si è già detto essere non facile, si può tentare di individuare i più probabili casi di futuro contenzioso da Covid-19.

In linea generale, si è rilevato in dottrina (FACCIOLI, *Il ruolo dell'art. 2236 c.c. nella responsabilità sanitaria per danni da Covid-19*, in www.rivistaresponsabilitamedica.it, 22.04.2020, p. 1) che le ipotesi di responsabilità civile astrattamente ipotizzabili non differiscono da quelle in cui possono solitamente incorrere i medici impegnati a contrastare una qualsiasi patologia infettiva: un errore diagnostico, configurabile per non avere correttamente e tempestivamente individuato il virus sulla base del quadro clinico del paziente; un errore terapeutico, relativo all'esecuzione dei trattamenti finalizzati a guarire il malato; un errore o un'omissione riguardanti il contenimento del virus, cioè l'adozione delle misure precauzionali (isolamento del paziente, sanificazione ambientale, disinfezione degli strumenti medici riutilizzabili, utilizzo di camici, mascherine e occhiali protettivi, ecc.) atte ad evitare che lo stesso si diffonda contagiando altri soggetti.

Prendendo le mosse dalla ricostruzione di un noto Autore (PONZANELLI, *La responsabilità sanitaria e i possibili contenziosi da Covid*, in www.giustiziacivile.com, 19.05.2020), che ha individuato diverse «classi di ipotesi di possibili futuri contenziosi», e cercando di raggruppare tali classi secondo i loro profili comu-

ni, si potrebbe affermare, in sintesi, la sussistenza di tre principali categorie di eventuale contenzioso civilistico da Covid-19, rispettivamente concernenti: la responsabilità delle strutture e del personale sanitario nei confronti dei pazienti per condotta colposa; la responsabilità delle strutture nei confronti dei pazienti per carenza organizzativa; la responsabilità nei confronti del personale sanitario per carenza organizzativa.

La prima tra le tipologie di responsabilità appena enunciate è idonea ad interessare sia le strutture sanitarie, sia, a titolo di responsabilità extracontrattuale, gli esercenti della professione sanitaria, conformemente ai principi stabiliti dalla riforma Gelli-Bianco (v. art. 7 legge 08.03.2017, n. 24). Essa presuppone una condotta caratterizzata da imprudenza, negligenza o imperizia, ma tale condotta deve essere valutata nel contesto del particolare periodo di emergenza causata dal Covid-19. Durante la fase più critica mancavano certamente linee guida che consentissero di stabilire con certezza le condotte da tenere e, perciò, diviene veramente difficile individuare i caratteri generali di una responsabilità per colpa di coloro che hanno esercitato la professione sanitaria in un periodo emergenziale. Un ponderato esame in merito al corretto comportamento del personale sanitario presuppone che la prestazione professionale sia stata svolta in una condizione di "normalità", mentre, per alcune settimane, persino la possibilità di garantire le cure era fortemente pregiudicata dalla carenza di risorse sanitarie necessarie a far fronte all'ondata di infezioni.

Alcuni Autori (PONZANELLI, op. cit.; HAZAN – ZORZIT, Corona Virus e responsabilità (medica e sociale), in www.ridare.it, 10.03.2020; MARTINI, Impatto situazione emergenziale Coronavirus nell'ambito della responsabilità civile medica, ivi, 26.03.2020) hanno invocato l'art. 2236 c.c., ritenendo che l'aver agito e operato in condizioni di emergenza e con carenze strutturali abbia, di fatto, imposto al personale medico il compito di dover risolvere problemi di speciale difficoltà, che non si incontrerebbero durante il normale esercizio dell'attività sanitaria.

La disposizione citata è considerata applicabile anche alla responsabilità extracontrattuale, nel cui ambito è ora inquadrata, come si è già ricordato, la responsabilità del medico, in forza dell'art. 7, comma 3, legge n. 24/2017. Infatti, la condotta esigibile dal medico quale soggetto esercente una professione protetta andrebbe sempre valutata ai sensi degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., in quanto essi delineano un modello di comportamento che dipende da un determinato status professionale e, di conseguenza, non muta in ragione del fatto che la prestazione del medico venga svolta o meno in virtù della stipulazione di un contratto d'opera intellettuale tra quest'ultimo e il paziente (FACCIOLI, op. cit., p. 2; DE MATTEIS, Colpa medica e inadempimento delle strutture sanitarie, in *Contr. e impr.*, 2015, p. 561; FIORI – MARCHETTI, *Medicina legale della responsabilità medica*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 173).

Altra dottrina ha ritenuto più pertinente l'applicazione dell'art. 1218 c.c. rispetto a quella dell'art. 2236 c.c.: si dovrebbe, cioè, invocare l'impedimento oggettivo «che incide in sé e per sé sul contenuto intrinseco della prestazione (e sull'adempimento esatto della stessa), con conseguenti effetti liberatori nei confronti del debitore» (FACCI, op. cit.). Si sarebbe in presenza di una causa di forza maggiore, derivante dalla sproporzione tra il numero di pazienti e le risorse professionali/materiali delle strutture sanitarie, nonché dall'assenza di linee guida e di buone pratiche clinico-assistenziali universalmente riconosciute per il trattamento della patologia.

Il richiamo all'art. 1218 c.c. può valere certamente per la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, in quanto la norma in questione regola i casi di inadempimento di un'obbligazione preesistente (anche se avente fonte diversa dal contratto), ma pare essere idoneo anche per delineare un modello di condotta incolpevole che consenta di escludere la responsabilità extracontrattuale dell'esercente la pro-



fessione sanitaria. Come si è evidenziato in dottrina (BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, Giuffrè, 2002, p. 577 ss.), vige il principio dell'unitarietà della colpa civile: la valutazione del comportamento concretamente tenuto dal soggetto agente deve essere effettuata alla luce di un parametro oggettivo costituito da un modello di condotta richiesto dall'ordinamento al fine di evitare la lesione di interessi altrui. Nell'area aquiliana tale modello non può che essere ricostruito – stante la mancanza di specifiche disposizioni sul punto – secondo gli stessi criteri dettati dalla legge nell'ambito della responsabilità per inadempimento.

La seconda tipologia di contenzioso civile riguarda le possibili pretese di chi lamenta un danno per mancata tempestiva ospedalizzazione nei reparti di terapia intensiva a causa del sovraffollamento derivante dalla pandemia. Similmente, potrebbero essere avanzate istanze risarcitorie da parte di chi, a causa di carenze organizzative, non sia stato visitato e sottoposto a tampone in modo sollecito, con pregiudizio per una tempestiva cura (PONZANELLI, op. cit.).

La legittimazione passiva è, ovviamente, della struttura sanitaria e non dei singoli medici. È indiscusso che le strutture sanitarie sono chiamate a rispondere non solo a titolo di responsabilità indiretta per la malpractice del personale medico che opera al loro interno, ma anche, in via diretta, per l'inadempimento degli obblighi organizzativi derivanti dal contratto di ospedalità concluso con i pazienti. La struttura sanitaria ha un ruolo di governo e controllo nell'adempimento di tali doveri; pertanto, il parametro di cui all'art. 2236 c.c., caratterizzato da una natura soggettiva, lascia in questi casi spazio ad una responsabilità che viene considerata di natura oggettiva, in quanto sull'ospedale viene addossato, fino al limite dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile, il rischio dell'inadempimento derivante dalle anomalie che si possono verificare nell'ambito del proprio apparato organizzativo (FACCIOLI, op. cit., p. 5).

Infine, è possibile individuare l'ulteriore categoria del contenzioso relativo alle istanze risarcitorie da parte degli eredi del personale sanitario che abbia contratto il virus nell'adempimento delle proprie mansioni e sia deceduto. L'analogia con l'ipotesi di responsabilità della struttura sanitaria per carenza organizzativa è evidente: nel caso della responsabilità verso il personale sanitario, vi sarebbe un difetto organizzativo (delle strutture e/o del Servizio Sanitario Nazionale) discendente dalla mancata dotazione di opportuni strumenti di prevenzione e protezione.

Da un lato, per escludere la responsabilità si potrebbe invocare, come già per le ipotesi sopra esaminate, la sussistenza di una situazione eccezionale, tale da rendere impossibile la predisposizione di adeguati strumenti di protezione in tempi rapidi. Dall'altro lato, si è osservato che, a differenza della generale responsabilità delle strutture sanitarie per carenza organizzativa, nel caso in esame non verrebbe in rilievo «un giudizio di adeguatezza sul numero dei posti di terapia intensiva e altro; qui, piuttosto, si rimprovera il non essere stata osservata una delle più elementari obbligazioni gravanti sulla struttura ospedaliera. E la responsabilità in questa situazione sembra difficilmente contestabile» (PONZANELLI, op. cit.).

In ogni caso, l'esperienza del Covid-19 sembra suggerire che il monitoraggio dei futuri rischi sanitari dovrebbe auspicabilmente accompagnarsi ad un adeguamento giuridico mediante l'introduzione di una disciplina generale delle emergenze sanitarie che consenta di evitare situazioni d'incertezza interpretativa. Infatti, norme quali i sopra citati articoli del codice penale e del codice civile, pur risultando utili al fine di escludere ex post una responsabilità medico-sanitaria, non appaiono ottimali per garantire ex ante una chiara delimitazione del possibile contenzioso.

*Lentamente muore
chi diventa schiavo dell'abitudine,
ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi,
chi non cambia la marcia,
chi non rischia e non cambia colore dei vestiti,
chi non parla e chi non conosce.*

*Lentamente muore chi evita una passione,
chi preferisce nero su bianco
e i puntini sulle "i"
piuttosto che una serie di emozioni,
proprio quelle che fanno brillare gli occhi,
quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso,
quelle che fanno battere il cuore
davanti all'errore e ai sentimenti.*

*Lentamente muore
chi non capovolge il tavolo,
chi è infelice sul lavoro,
chi non rischia la certezza per l'incertezza, per inseguire un sogno,
chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire dai consigli sensati.*

*Lentamente muore chi non viaggia,
chi non legge
e chi non ascolta musica,
chi non trova grazia in se stesso.*

*Lentamente muore chi distrugge l'amor proprio,
chi non si lascia aiutare;
chi passa i giorni a lamentarsi
della propria sfortuna o della pioggia incessante.*

*Lentamente muore
chi abbandona un progetto prima di iniziarlo,
chi non fa domande sugli argomenti che non conosce,
chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce.*

*Evitiamo la morte a piccole dosi,
ricordando sempre che esser vivo
richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare.*

*Soltanto l'ardente pazienza
porterà al raggiungimento
di una splendida felicità.*



Giovanni Bana: signore della toga

Se ne è andato il 19 marzo 2020.

Se ne è andato all'improvviso, quasi di soppiatto, inghiottito nel delirante panico creato intorno al covid 19, sottratto perfino all'abbraccio estremo dei suoi cari.

Se ne è andato quasi "di corsa" come "di corsa" aveva sempre vissuto.

Ancora una volta (l'ultima) la sua proverbiale "fretta", quel continuo correre di qua e di là, che lo faceva vivere in una costante, ineguagliabile frenesia, dandogli quasi il dono dell'ubiquità, lo ha sospinto per farlo uscire rapidamente di scena, la stessa scena che aveva calcato per un cinquantennio, da grande protagonista, autentico "signore della toga".

Così ci ha lasciato, Giovanni Bana (Gianni per gli amici) classe 1937, sfuggendo al melenso rituale degli addii (che non amava), sottraendosi alle parole di commozione dei tanti che lo avrebbero voluto salutare (di cui avrebbe fatto volentieri a meno), ritraendosi dalle spesso banali e scontate espressioni di commiserazione o di incoraggiamento (che mal tollerava), voltando le spalle alla femminile liturgia delle lacrime da cui era sempre rifuggito.

Così, via di soppiatto dai clamori delle celebrazioni ufficiali che lo avrebbero "santificato", in un mondo frastornato dallo sconquassato fracasso delle folli Cassandre e dei lugubri monatti del ventunesimo secolo, Giovanni Bana ci ha lasciato; così l'avvocatura italiana e quella europea hanno perso non solo un esponente di spicco ma, soprattutto, un modello, un esempio luminoso di quella nobile figura di avvocato che, soprattutto in Italia, appare sempre più rara a vedersi, smarrita sulla via di una inarrestabile estinzione.

Esponente di spicco di una stirpe di avvocati di salde e importanti origini familiari bergamasche, ma con studio avviato in Milano dal padre Antonio, fin dal 1923, professionalmente nato in un tempo e in un luogo che imponevano, prima di tutto, di sapere esprimere una "classe" ispirata ai valori della massima onestà, del rispetto verso ogni attore della scena giudiziaria e della più scrupolosa correttezza, Giovanni Bana ha assorbito ma, soprattutto, ha testimoniato, lungo tutto l'arco della sua ricca e intensa esperienza di penalista, questi stessi valori dei quali è stato fedele, importante e intransigente interprete.

Nel foro di Milano, in cui aveva studio con i fratelli Giuseppe e Luigi e il figlio Antonio, ed ovunque lo portasse il proprio impegno lavorativo, la sua presenza spiccava per il garbo con cui si rivolgeva ai suoi interlocutori che sapeva coinvolgere con la sua verve, con la sua competenza, ma anche con la sua capacità di avere un approccio privo di ostilità e di supponenza, sempre orientato a stemperare le tensioni, a sdrammatizzare le situazioni, a trovare una soluzione equilibrata della contesa.

Dotato di un acume e di una vitalità eccezionali, prendeva sempre di petto i compiti che gli venivano affidati e li assolveva con dedizione, sempre appassionato, sempre determinato: come se ogni incarico fosse per lui una sfida, un ostacolo che avrebbe dovuto affrontare e superare di slancio, ma sempre con "stile" e cavallerescamente.

Giovanni Bana è stato e sarà ricordato come una bella icona di "avvocato gentiluomo".

Ma tutto questo non sarebbe forse neppure troppo straordinario, se di Giovanni Bana non potessi citare ciò che di più qualificante ha segnato la sua luminosa traiettoria professionale: innanzitutto, il suo immenso amore per la natura, per l'ambiente, per il paesaggio, con il corrispondente fortissimo impegno a ricercarne la più idonea tutela in ambito organizzativo, normativo, giudiziario.

In secondo luogo, la sua inscalfibile convinzione europeista in ambito penale, con la costante ricerca di una via collaborativamente normativa che riducesse, fino ad eliminarle, le differenze fra i diversi sistemi processuali e che spingesse i vari Stati a "fare squadra" nell'affrontare l'illiceità penale in quella che egli considerava, a ragione, la "casa comune europea".

Per terzo, la sua "fede" nella necessità che gli avvocati, quanto meno in ambito UE, si confrontassero ed elaborassero iniziative e modelli professionali sempre più omogenei, respirando l'"atmosfera" di medesimi abiti cul-

turali, condividendo le ragioni di una consonanza ideale e pratica indispensabile alla vita della creatura europea.

Il primo aspetto vede Giovanni Bana, fin dagli albori della sua professione, seguendo le indicazioni e l'esempio del padre Antonio, nobile figura di spicco del foro meneghino, subito proiettato nel mondo degli amanti della natura in tutte le sue infinite manifestazioni (le ambientali, le paesaggistiche, le avifaunistiche, le venatorie ecc ecc.) e subito concretamente attivo nel mettere a disposizione la propria competenza giuridica, rivestendo la figura di interlocutore ragguardevole nei confronti delle istituzioni, dando voce e supporto legale a persone ed organismi dei quali era diventato, non solo riferimento per competenza e per operosità, ma anche rappresentante e portavoce ufficiale dinanzi al variegato e complesso mondo politico o amministrativo di riferimento.

La sua grande prontezza ad agire e la forte dedizione, lo hanno proiettato ben presto a rivestire ruoli importanti nel settore delle associazioni ambientaliste e venatorie; associazioni, queste ultime, in cui il riferimento alla caccia era (ed è) espressione di un legame stretto, consapevole e appassionato con la natura, considerata con profondo rispetto e con indiscusso amore verso le sue manifestazioni, come soltanto i cacciatori autentici sono in grado di esprimere.

Così Giovanni Bana è stato Presidente (e poi Past President fino alla sua scomparsa) della ANUUMigratoristi (Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale); è stato Presidente della FACE (Federazione delle Associazioni di Caccia e Conservazione dell'UE); è stato Coordinatore del Gruppo di Lavoro Affaires Juridiques di cui è anche stato nominato Président d'Honneur. E ancora: Presidente dell'AECT (Associazione Europea delle Cacce Tradizionali); Vice Presidente internazionale dell'OMPO (Oiseaux Migrateurs du Paléartique

Occidental). Era Presidente della Fondazione FEIN-Il Nibbio che cura l'attività di una delle più importanti e storiche stazioni di monitoraggio delle migrazioni, situata in una splendida cornice di natura incontaminata in quel di Arosio: punto di incontro di naturalisti e studenti di tutta Europa ed emblema di quello straordinario e appassionato atto d'amore verso la natura che ha alimentato, con costanza e dedizione assolute, le gesta di questo strenuo, cavalleresco difensore della sacralità ambientale.

E' anche stato Capo della Delegazione Italiana del CIC (Consiglio Internazionale della Caccia e della Salvaguardia della Fauna) ove la sua competenza e la sua autorevolezza gli hanno fatto guadagnare una stima di grande rilievo nel qualificato parterre.

Autore di molteplici lavori scientifici, sia in materia penale-ambientale sia in materia venatoria, Giovanni Bana è stato insignito di numerosi riconoscimenti, sia in Italia sia all'estero.

Nel 1989 è stato nominato Cavaliere all'Ordine del Merito Agricolo da parte del Presidente Mitterand, mentre nel 1992 veniva nominato "Personalité de l'Année pur la protection de la nature. E addirittura, nel 2014, veniva insignito niente meno che della prestigiosissima Légion d'Honneur.

Frattanto, nel 2008 era stato nominato Commendatore all'Ordine della Repubblica Italiana e successivamente, nel 2016, Grand'Ufficiale dell'Ordine della Repubblica Italiana: riconoscimenti giustamente tributatigli in virtù degli importanti impegni assunti nell'ambito della tutela dell'ambiente e per quanto concretamente compiuto, particolarmente quale giurista esperto, anche a livello internazionale.

Impossibile separare, in questo cospicuo palmares di eccezionale valore, l'appassionato amante della natura, delle tradizioni, dell'ambiente, della realtà avifaunistica, dall'avvocato, dall'esperto e combattivo legale, portatore di una visione sociale e giuridica in cui collocare, tutelare e pianificare questa poliedrica, variegata, ma paradossalmente unitaria realtà: in Giovanni Bana, nel suo spirito e nella sua operosità, entrambe queste anime si intrecciavano in modo inestricabile ed egli ne era ampiamente gratificato.

Quello che qui mi preme sottolineare è come anche in ambito non esclusivamente legale, spiccassero in lui quelle doti e quell'entusiasmo che ne hanno fatto un esempio illuminato e illuminante negli altri ambiti, rigorosamente legati alla attività professionale, di cui ora parlerò.

Ne parlerò, non soltanto per illustrare la pur meritoria biografia di una "persona" che è stata "personaggio", ma affinché, attraverso la commemorazione celebrativa di questo nostro eccezionale "collega", io possa mostrare ai "colleghi" lettori una limpida misura di avvocato esemplare; una figura che stimoli le coscienze assonnate e



pigre e mostri l'immagine e la storia di un censo professionale di cui, se pure possa apparire difficile seguire pedissequamente le orme, sia almeno possibile conservare la traccia.

Ecco il secondo aspetto della sua personalità e della sua opera cui Giovanni Bana ha lasciato la sua indelebile impronta: in tempi in cui l'idea di una "armonizzazione" dei sistemi legali europei era soltanto voce debolmente sussurrata dai pochi e quasi indifferente ai molti, egli aveva colto appieno, non soltanto la utilità generale e pratica di una tale "armonizzazione", ma anche la sua indiscutibile ineluttabilità dinanzi all'incedere impetuoso e implacabile della modernità tecnologica e, quindi, della "globalizzazione" dei metodi e dei modelli, della loro agevole delocalizzazione che rendevano obsoleta l'idea stessa di "confine" fra Stati, inteso quale area invalicabile entro cui circoscrivere e differenziare ogni singolo sistema giuridico.

Per questo egli proiettò ben presto la sua attività, guardando al di là dei sempre più angusti confini italici, allacciando relazioni, approfondendo questioni e prospettive, creando sinergie professionali e culturali col mondo avvocatesco d'oltralpe ma, soprattutto, maturando sempre più vivida la

convincione che solo una armonizzazione dei sistemi giudiziari e, in particolare, di quelli penali, fosse sempre di più, obiettivo improcrastinabile.

Con questo spirito aderì subito, entusiasticamente, all'idea della UAE (Unionne des Avocats Européens) costituita a Lussemburgo nel 1986 e nell'importante organismo ha ricoperto l'importante ruolo di Presidente della Commissione di Diritto Penale e dell'Ambiente.

In questa sua peculiare prospettiva è stato entusiastico promotore o sostenitore di molte di quelle iniziative legislative UE che, piano piano, mettevano in campo istituti giudiziari e investigativi i quali, affiancando e superando organismi oramai datati e inadeguati quali, per esempio, la storica Interpol, aumentassero la compartecipazione fra i vari Stati membri, al fine di implementare l'efficienza e l'efficacia delle attività, sia investigative, sia giudiziarie, dinanzi ad una illiceità che era da tempo divenuta agevolmente e invasivamente "transfrontaliera".

Giovanni Bana ha compreso ben presto, tra l'altro, l'importanza di OLAF (Organismo per la Lotta alle Frodi Comunitarie) con i cui vertici ha allacciato una proficua sinergia, rendendosi promotore – certamente primo avvocato italiano- di numerosi convegni di risonanza internazionale, anche al fine di sostenere la imprescindibilità di questa istituzione; non solo per il grande rilievo concreto del suo compito rispetto agli interessi comunitari, ma perchè considerava OLAF un embrione, quasi un fertile terreno di coltura, un "banco di prova" ove sperimentare una sempre più allargata possibilità di attivare strumenti investigativi e sanzionatori coinvolgenti le diverse unità nazionali dell'UE.

In questi convegni egli coglieva anche l'occasione (il pretesto?) per diffondere, nel contempo, dinanzi a platee di avvocati sempre attenti e curiosi verso i nuovi orizzonti culturali e professionali ad essi generalmente ignoti, il messaggio che più gli stava a cuore: la necessità e la concreta possibilità di generare un sistema investigativo e processuale penale sempre più "mono-europeo" ; un sistema posto a effettiva salvaguardia, non solo degli interessi finanziari della comunità europea, tutelati da OLAF in ambito amministrativo, ma soprattutto delle inderogabili esigenze di un meccanismo di indagine e di giudizio penali, quale baluardo di libertà autenticamente salvaguardata e non solo vacuamente e retoricamente declamata: quella libertà che soltanto può esistere, se non vivendo sotto l'usbergo di una effettiva garanzia di sicurezza, figlia di una effettiva giustizia.

È stato a causa di questa sua prospettiva acutamente anticipatrice di una realtà che gran parte dell'avvocatura italiana stentava a cogliere, che Giovanni Bana si è schierato subito in favore delle varie progettualità che venivano prodotte in campo penale, dagli organismi legislativi dell'UE.

E quando, tra la fine e l'inizio del 2000, l'avvocatura penale italiana si infuocò dinanzi al dibattito scatenato dall'ipotizzato "mandato d'arresto europeo" (contemplato nella decisione quadro 2002/584 GAI del Consiglio fin dal 13 giugno 2002 e attuato in Italia soltanto tre anni dopo, il 12 aprile 2005, proprio a causa della fiera contrapposizione da parte del mondo forense italiano sostenuto, in particolare, dall'UCPI, che temeva l'introduzione di uno strumento violatore di quel modello "garantista", tutto nostrano, che veniva ritenuto inscalfibile) egli, sia pure non sottovalutando le problematiche connesse ad una acquisizione sic et simpliciter del MAE, ne condivise la finalità e la indiscussa coerenza rispetto all'evolversi dei tempi e ne appoggiò con forza la introduzione nel

nostro corpus di giustizia penale, non negando l'opportunità di correttivi giustificati dalla salvaguardia di alcuni principi costituzionali.

Il tempo gli ha dato pienamente ragione! Oggi il MAE e tutta una serie di provvedimenti normativi o di decisioni successivi, collaterali o aggiuntivi, dimostra, nella pratica quotidianità, quanto fosse (e quanto avrebbe dovuto apparire) indispensabile questo strumento oramai acquisito pienamente e pienamente operativo!

Oggi, sia il MAE sia altri strumenti successivamente prodotti in ambito UE al fine di realizzare una sempre maggiore efficacia del sistema penale, attraverso un sempre più tempestivo aggiustamento dei meccanismi di investigazione, di giudizio e di esecuzione penale, per renderli adeguati alle strategie delinquenziali condotte senza minimamente badare ai confini territoriali e utilizzando tutto il variegato bagaglio dei mezzi che l'incedere tumultuoso delle invenzioni tecnologiche consente, rappresentano una realtà regolamentata e diffusa, della quale non è più lecito non cogliere la indiscussa imprescindibilità.

Questa sua ferrea convinzione "internazionalista" (e giungo al terzo aspetto dell'opera di Giovanni Bana che mi preme evidenziare) non avrebbe potuto rimanere a lungo una semplice astratta posizione ideale.

Bana, avvocato "del fare" e non del "chiacchierare", si impegnava nella ricerca di uno sbocco che desse corpo a questa sua "visione" di afflato europeo, per farla divenire "missione".

Alla fine è riuscito nell'intento: la sua vibrante convinzione, la sua incontenibile operatività e il suo entusiasmo trascinatore, hanno "contagiato" alcuni esponenti dell'Università dell'Insubria, dell'Unione Avvocati Europei, dei consigli dell'ordine degli avvocati di Milano, di Lecco e di Como, della Camera Penale di Como e Lecco.

È stato così che nel 2002 veniva costituito il Centro Studi di Diritto Penale Europeo, organismo (primo in Italia) con la finalità <<...di favorire l'avanzamento della ricerca e degli studi in diritto penale sostanziale e processuale in un'ottica europea...>> promuovendo e diffondendo la cultura della armonizzazione dei sistemi penali dell'UE.

Giovanni Bana deve essere riconosciuto l'ideatore e l'elaboratore di questa pregevole iniziativa: è lui che ha contribuito, in misura assolutamente decisiva, a farla nascere, vivere e progredire. È stato lui che ne ha rappresentato l'anima indiscussa, il riferimento assoluto: eppure Giovanni Bana non ha mai né sollecitato né accettato l'attribuzione di alcun ruolo ufficiale di spicco (quello di Presidente gli sarebbe spettato!), mentre ha sempre prodigato, a questa sua "creatura", una dedizione e un impegno finanche commoventi.

Il "suo" Centro Studi di Diritto Penale Europeo ha rappresentato anche l'occasione di continui scambi e contatti fra avvocati italiani e avvocati di altre nazioni europee, non solo con l'obiettivo di diffondere conoscenza e approfondimenti della materia penalistica nelle sue varie implicazioni, in un continuo e vivificante confronto internazionale, ma anche con l'intento di ravvivare lo stigma di una comune professionalità europea, espressione di ideali e di modelli che secondo Bana dovrebbero diventare sempre di più appannaggio comune di una avvocatura europea che sia presidio incontestabile, affidabile e maturo, dei diritti dei cittadini comunitari.

La personalità esuberante e positiva di Giovanni Bana, il suo profondo senso delle istituzioni, il suo grande amore per la toga e per la sua alta funzione, la sua incrollabile fede nei confronti di una società in continuo progredire morale e civile, orizzonte fondamentale cui orientare ogni nostra potenzialità entro un quadro sovranazionale di vera e propria "fratellanza" europea, fanno di lui una figura di spicco nel panorama della complessa e complicata costruzione giuridica e giudiziaria dell'UE. Una costruzione che pretende un firmamento-justitia e un firmamento-avvocatura penali sempre più connessi, sempre più omogenei, sempre più espressione di quella "comune cultura del diritto" che il Nostro considerava la bussola e il collante del percorso europeistico.

Se questo scenario potrà proseguire e arricchirsi di sempre nuove e più vaste realizzazioni, se il cammino sulla via di una sempre più efficace giustizia europea, premessa per la esistenza di una sempre più sicura e serena vita sociale europea, supererà ulteriori traguardi, se a tutto questo si aggiungerà, da parte della avvocatura penale dei singoli Stati, la presenza, sempre più diffusa, di una compagine forense dotata di forte consapevolezza della propria funzione, di signorilità, di appassionata dedizione, di una comune cultura del ruolo e del processo, tutto ciò sarà soprattutto merito di uomini come l'avvocato Giovanni Bana, che di questi attributi è stato luminoso, determinato e indiscusso esempio.



L'avvocato può essere onesto?

Nel film di Gianni Amelio "La tenerezza" un personaggio afferma: "Essere avvocati e essere onesti sono due cose che non tornano". E' questa l'immagine che la gente, l'opinione pubblica, si è fatta di noi avvocati? E se è questa, quanto lo dobbiamo alla letteratura, ai mezzi di comunicazione di massa, alla cinematografia, ai nostri clienti, alla magistratura o a noi stessi? E un forte contributo all'infamante immagine è stata data anche dalla nostra giustizia domestica? Nella mia lunga vita professionale, con un'intensa partecipazione alle istituzioni forensi, ne ho viste e sentite tante, e di avvocati scorretti ne ho conosciuti, ma un'affermazione così pesante come quella citata mi sembra non corrispondere alla effettiva essenza di una professione che nella realtà della vita quotidiana (senza scomodare le tante figure insigni che hanno illustrato non solo la professione, ma anche la sua fondamentale eticità) non è peggiore delle altre componenti della nostra società.

Un grande contributo alla negativa immagine della nostra professione lo ha dato la letteratura (basti qui ricordare l'Azzeccagarbugli manzoniano), ma anche altre professioni sono state maltrattate. Si pensi ai medici (il dott. Purgone di Molière ne è un esempio). Peraltro la frase incriminata mi pare che oltrepassi i confini di una, anche pesante e, tutto sommato accettabile, satira. Ci vuole dire che la nostra professione non può essere esercitata che con disonestà. Trasmette l'idea che per un avvocato l'onestà è incompatibile con la sua professione. Non sempre, naturalmente, ma quando si presenta l'occasione l'avvocato è strutturalmente preparato ad essere disonesto. Non si ipotizza neppure che alcuni avvocati siano disonesti: all'occasione lo siamo tutti.

Qualcuno osserverà che do troppa importanza alla battuta di un personaggio secondario in un film non particolarmente importante. Sarei d'accordo se si trattasse soltanto di una battuta. Ma a me pare che essa costituisca la parte finale e conclusiva di una ormai acquisita convinzione: tutti gli avvocati, chi più, chi meno e se necessario, sono disponibili ad adottare comportamenti non corretti.

Da dove deriva questa convinzione negativa, che è più diffusa di quanto si creda? A parte la letteratura, che colpisce e satireggia alcuni aspetti dell'attività forense, ho già elencato in apertura i soggetti che possono essere indicati come responsabili, ma è difficile graduarne l'apporto. Ad esempio, quando arriva la parcella finale non è infrequente che i nostri clienti reagiscano male e assumano iniziative di contrasto con esposti o altro. Ma si tratta di casi abbastanza sporadici. Il ricorso all'avvocato per risolvere problemi e situazioni controverse non è quasi mai condizionato da pregiudizi sulla sua onestà. Tant'è che moltissimi avvocati hanno clienti abituali e fedeli. Naturalmente nei rapporti professionali che coinvolgono associazioni a delinquere è più difficile per l'avvocato svolgere la sua attività in un ambito strettamente tecnico, ma ciò dipende sempre dalla caratura del legale.

I mezzi di comunicazione di massa e il cinematografo hanno portato alla ribalta molte figure di avvocato di dubbia moralità, che, se anche bilanciate da personaggi di grande spessore etico (ad esempio l'Atticus Finch de 'Il buio oltre la siepe'), mi sembra prevalgano sulle figure positive. Mi riferisco più che altro ai cosiddetti "consilieri" delle organizzazioni mafiose. Occorre, però, rilevare che l'abilità con cui gli avvocati dello schermo, grande e piccolo, risolvono i casi più intrigati qualche volta può insinuare nello spettatore l'idea di essere in presenza di uno stregone capace di tutto. E quindi anche di scorrettezze.

Il rapporto con i magistrati può essere conflittuale e causare reazioni spiacevoli, ma in complesso non credo che si vada al di là di una vivace dialettica e di un'aneddotica più o meno divertente. Eccezione fatta per coloro che ritengono che i periti nominati dagli avvocati della difesa siano meno credibili di quelli scelti dal Pubblico Ministero (Cass. III, n. 16458 del 29 maggio 2020) e per quelli che liquidano le spese di giudizio decurtando del 50% i minimi tariffari e disponendo una ulteriore riduzione «per la semplicità della vicenda e la mancanza di questioni di fatto o in diritto di particolare complessità» (sentenza cassata con rinvio dalla Suprema Corte).

Anche la nostra giustizia domestica, almeno nelle nostre plaghe, non sembra avere grosse responsabilità. Ha sempre funzionato abbastanza bene: ha punito quando doveva punire e gli errori, inevitabili, sono stati quasi sempre riparati nella sede giurisdizionale del CNF e delle Sezioni Unite.

E noi stessi? Per quanto abbiamo contribuito alla nostra cattiva fama? Forse non siamo a livello dei medici (è noto il detto «homo homini lupus, medicus medicis lupissimus»), ma non si può negare che anche nel nostro mondo viga l'abitudine di denigrare il collega. Del resto l'incertezza del diritto, che impera nel nostro paese, svolge un compito essenziale nel mettere in discussione sotto tutti i profili l'attività dell'avvocato.

A conclusione e per smentire fermamente l'immagine proposta dalla frase di apertura richiamo l'attenzione dei miei quattro lettori sui tanti avvocati che nel mondo garantiscono la difesa del diritto e della libertà: dalla collega iraniana Nasrin Sotoudeh ai tanti avvocati turchi, filippini, egiziani, honduregni, cileni, venezuelani e pakistani. Sono tanti in Italia e nel mondo gli avvocati che non solo svolgono sempre onestamente la professione, ma danno alla società qualcosa di più.

Per ricordare Vincenzo

Si trattava di un quaderno, copertina blu, con la scrittura precisa ed elegante del Prof. Vassallo, che mi insegnava la sintassi latina nel contempo spiegando a voce e riempiendo le pagine di definizioni, regole, schemi, con la sua stilografica Aurora.

Io facevo le medie ed ero incantato da quell'anziano e severo insegnante che, con non molte lezioni, mi attrezzò per il latino così da rendermi tra i primi della classe (solo per quella materia) al liceo classico.

Mi accennava allora, sottovoce come usava fare, al proprio figlio, bravo a scuola e studente di giurisprudenza.

Ci siamo conosciuti anni dopo e frequentati, senza assiduità, quando eravamo entrambi avvocati.

Dico senza assiduità, perché Vincenzo era schivo, poco partecipava della sua vita privata e in me incontrava un soggetto di analoghe inclinazioni: "el otro, el mismo", detto con Borghes.

E tuttavia, anche nella memoria del suo papà, si era venuta formando tra noi una silenziosa quanto robusta amicizia, mai incrinata dalle vicende professionali, che pure ci avevano visto in più occasioni quali avversari, talvolta guerreschi, come usava specialmente in anni passati.

Ad un certo punto mi ricordai del quaderno, utilizzato al liceo anche da mio figlio, che me l'aveva conservato: lo regalai a Vincenzo qualche anno fa e la nostra amicizia restò confermata, diciamo, anche per "traditio".

Negli ultimi tempi, seppure confortato dalla amicizia di alcuni di noi e, sempre, del suo allievo e socio di studio, la malattia della moglie ed una catena di problemi fisici l'hanno sospinto verso il paese delle ombre, dal quale il Signore l'ha ora liberato.

Mi piace pensare che tenga ancora con sé il quaderno.

GIOVANNI COLOMBO



Stalking momento consumativo e competenza territoriale

La recentissima decisione del Supremo Consesso n. 16977 del 4/6/2020 nell'ambito della V sezione penale ha affrontato una problematica particolare in tema di atti per-secutori di cui all'art. 612 bis c.p.: quale è la competenza territoriale allorquando siano poste in essere le condotte di tal fatta in luoghi diversi. La soluzione a cui è approdata la citata sentenza è contenuta nel principio secondo cui essa è determinata in relazione al luogo nel quale il disagio arrecato alla persona offesa trasmodi un senso profondo di prostrazione psicologica che assuma i connotati descritti nella fattispecie contenuta nell'art. 612 bis c.p.. La sezione V, partendo dalla considerazione che il reato de quo ha una struttura causale e non solo di semplice condotta, caratterizzato dalla realizzazione di un evento che altera le abitudini di vita della persona offesa e determina uno stato di ansia e di paura e di timore alla propria o altrui (prossimo congiunto) incolumità, sostiene sotto l'aspetto della consumazione che i comportamenti adottati dal reo in reitera non possano solo ed esclusivamente essere identificati nella datazione degli stessi, ma debbano essere considerati quali parti e/o segmenti di una unitaria condotta, casualmente orientata nella produzione di quello specifico evento di cui all'art. 612 bis c.p.. Secondo questo ragionamento si è ritenuto che la consumazione del reato in esame prescindendo dal momento iniziale di attuazione delle singole condotte, assumendo, in-vece, a tal fine rilevanza il comportamento complessivamente tenuto dal responsabile. La competenza, quindi, per territorio si determina in relazione al luogo in cui il comportamento stesso diventa e possa essere qualificato come persecutorio e il disagio accumulato dalla persona offesa si connota per uno stato di prostrazione psicologica, in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dall'art. 612-bis c.p. (Sez. 5, n. 3042 del 9/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278149). In altre parole, nel delitto de quo (reato abituale) la consumazione coincide con il compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitudine del reato (Sez. 5, n. 22210 del 3/4/2017, C., Rv. 270241). La Corte di Cassazione, però, mette in guardia il Giudice dall'adottare esclusivamente questo criterio e ragionamento in tema di competenza territoriale, in quanto occorre comunque prendere in considerazione il principio contenuto e le conseguenti regole, in ordine all'individuazione del locus commissi delicti valevole per ogni reato di danno anche se abituali. In particolare non bisognerà cadere nell'equivoco di ritenere rilevante a questo proposito il luogo ove sia inizialmente compiuta la condotta incriminata, in quanto il criterio da adottare nei reati abituali di danno è quello contemplato nel comma I dell'art. 8 c.p. non quello dei reati permanenti coincidente con il comma III dello stesso articolo. A fondamento di questa tesi la Corte richiama la difformità tra questo delitto e quello di molestie e di minaccia. La differenza, in effetti, sta proprio nella caratterizzazione del primo secondo l'evento (e là dove l'ordinamento ha voluto disporre diversamente sulla valenza di particolari tipi di evento ai fini della determinazione della competenza territoriale, lo ha previsto espressamente, come per l'art. 8 c.p., comma 2). In altre parole il delitto di atti persecutori quale reato abituale differisce dai reati di molestie e di minacce, che pur ne possono rappresentare un elemento costitutivo, proprio per la produzione di un evento di "danno" consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di "pericolo", configurato dal fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva. Pertanto, come negli altri delitti di danno anche il reato di atti persecutori si consuma nel luogo (e nel momento) in cui l'evento, conseguente, di danno possa essere ritenuto "compiuto", ossia, al termine della sequenza degli atti e dei comportamenti idonei a realizzare complessivamente quanto previsto e contemplato nella norma incriminatrice, quale effetto della condotta unitaria costituita dalle singole azioni causalmente orientate. Questa conclusione si confà alla configurazione dell'evento del reato di stalking, quale fattispecie caratterizzata dalla reiterazione di azioni tipiche, che né la caratteristica essenziale e cementante del reato stesso. E' infatti dalla continua attuazione e realizzazione di queste condotte illecite che nasce nella vittima una progressiva stratificazione di disagio, culminante con uno stato di prostrazione psicologica e di ansia descritta nell'art. 612 bis c.p.. E, quindi, è con questo criterio che si deve tenere in debita considerazione anche ai fini della competenza territoriale.

Retroattiva la sentenza della consulta che esclude dal reddito i prelievi in banca del professionista

Da rivedere gli accertamenti relativi ad anni d'imposta anteriori alla pronuncia 228/14 della Consulta, purchè non definitivi, notificati ai lavoratori autonomi in base alla norma illegittima.

Da riformulare l'accertamento nei confronti del professionista basato sulla norma dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale anche se relativo a un anno d'imposta precedente alla sentenza 228/14, ciò ovviamente nel caso l'atto non sia ancora definitivo.

Occorre quindi escludere dal maggior reddito le movimentazioni bancarie di mero prelievo eseguite dai conti correnti nella disponibilità del contribuente professionista. A stabilirlo è la Cassazione Sezione Tributaria con l'ordinanza 20841/20, depositata il 30 settembre 2020.

Nel caso in esame: un professionista ricorre contro un accertamento induttivo che recuperava a reddito da lavoro autonomo le movimentazioni bancarie sui suoi conti correnti ritenute ingiustificate; la Ctr Sicilia respinge il ricorso. La tesi del contribuente era la seguente: l'accertamento riguardava l'anno di imposta 2003 mentre l'applicazione ai professionisti dell'articolo 32 del dpr 600/73 era operativo dal 2005 così come previsto dalla modifica apportata dall'articolo 1 della legge finanziaria 2005 che inserendo nel testo la locuzione "o compensi" in aggiunta a "ricavi" avrebbe esteso anche ai professionisti l'ambito operativo della norma prima limitato agli imprenditori. In buona sostanza, la norma avrebbe consentito di porre alla base degli accertamenti i prelievi dai conti correnti nella disponibilità del contribuente che non provvedeva ad indicare i beneficiari.

In sede di legittimità, il ricorrente contestava l'applicazione della norma e sul punto la Corte suprema ha ritenuto fondato il ricorso alla luce della sentenza costituzionale 228/14 intervenuta nelle more. Tale pronuncia, infatti, aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 32, norma "irragionevole e contraria al principio di capacità contributiva", laddove è "arbitrario" ipotizzare che "i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati a un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito". Il Palazzaccio, nella sentenza 30/09/2020, accoglie il terzo motivo del ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame alla luce delle seguenti indicazioni: "Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 228/14, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 1, numero 2, secondo periodo del dpr 600/73, come modificato dall'articolo 1, comma 402, lettera a), numero 1) della legge 311/04 limitatamente alle parole "o compensi", gli accertamenti fiscali nei confronti dei lavoratori autonomi fondati sulla norma dichiarata illegittima, anche se relativi ad anni di imposta precedenti alla sentenza, purchè non ancora definitivi, devono essere rivisti, escludendo dal maggior reddito oggetto di accertamento le movimentazioni bancarie di mero prelievo effettuate dai conti correnti nella disponibilità del contribuente".



Cerco / Offro

Studio legale in Lecco,
adiacente la Stazione ferroviaria,
mette a disposizione
luminosa stanza arredata,
oltre a spazi condivisi
e servizi comuni.

Per informazioni
Avv. Michele Mazzoleni

Email: michele.mazzoleni@mrlaw.it

Tel.: 0341 1880700

In giro per mostre...

A cura di Renato Cogliati

VAN GOGH I COLORI DELLA VITA

Centro S. Gaetano
Padova

dal 10 ottobre 2020
al 11 aprile 2021

info:
biglietto@lineadombra.it

Tel.: 0422 429999

MARC CHAGALL ANCHE LA MIA RUSSIA MI AMERÀ

Palazzo Roverella
Rovigo

dal 19 settembre 2020
al 17 gennaio 2021

info:
info@palazzoroverella.com

Tel.: 0425 460093

OMAGGIO A LUCIO DEL PEZZO

Studio Marconi '65
Milano

dal 23 settembre 2020
al 30 ottobre 2020

info:
info@studiomarconi.info

Tel.: 39 02 29511297

PRIMA, DONNA. MARGARET BOURKE - WHITE

Palazzo Reale
Milano

dal 25 settembre 2020
al 14 febbraio 2021

info:
palazzorealemilano.it

Tel.: 39 02 884 45 181

L'ULTIMO ROMANTICO. LUIGI MOGNANI

Fondazione Magnani – Rocca
Parma

dal 12 settembre 2020
al 13 dicembre 2020

info:
info@magnanirocca.it

Tel.: 0521 848327

FUTURO ARTE E SOCIETÀ DAGLI ANNI SESSANTA A DOMANI

Gallerie d'Italia
Palazzo Leone Montanari
Vicenza

dal 3 ottobre 2020
al 7 febbraio 2021

info:
info@palazzomontanari.com

Tel.: 800 578875

FIORI NARRATI.
ILLUSTRATORI DELL'ART NOUVEAU
IN DIALOGO CON VILLA BERNASCONI

Villa Bernasconi
Cernobbio

dal 22 febbraio 2020
al 6 gennaio 2021

info:
villa.bernasconi@comune.cernobbio.co.it

Tel.: 0313347209

LA SCAPIGLIATURA.
UNA GENERAZIONE
CONTRO

Palazzo delle paure
Lecco

dal 19 settembre 2020
al 10 gennaio 2021

info:
anna.defrancesco@clp1968.it

Tel.: 02 36 755 700

ALBERTO GIACOMETTI
(1901-1966)
GRAFICA AL CONFINE TRA
ARTE E PENSIERO

M.A.X. Museo
Chiasso

dal 9 giugno 2020
al 10 gennaio 2021

info:
info@maxmuseo.ch

Tel.: +41 (0)58 122 42 52

GIANCARLO E DANNA
OLGIATI

Spazio Central Park
Lugano

dal 7 settembre 2020
al 17 novembre 2020

info:
info.menouno@lugano.ch

Tel.: +41 (0)58 8667214

I DISEGNI GIOVANILI
DI LE CORBUSIER.
1902 - 1916

Teatri dell'Architettura
Mendrisio

dal 19 settembre 2020
al 24 gennaio 2021

info:
info.tam@usi.ch

Tel.: +41 58 666 5867

ALEXEJ JAWLENSKY E
MARIANNE WEREFKIN.
COMPAGNI DI VITA

Museo Comunale d'Arte Moderna
Ancona

dal 20 settembre 2020
al 10 gennaio 2021

info:
museo@ascona.ch

Tel.: +41 (0)91 759 81 40

ENZO MARI

Triennale
Milano

dal 17 ottobre 2020
al 18 aprile 2021

info:
info@triennale.org

Tel.: +39 02 72434-1

TIEPOLO. VENEZIA,
MILANO, L'EUROPA

Gallerie d'Italia di Piazza della Scala
Milano

dal 30 ottobre 2020
al 21 marzo 2021

info:
info@gallerieditalia.com

Tel.: 800 167619

I MACCHIAIOLI
CAPOLAVORI DELL'ITALIA
CHE RISORGE

Palazzo Zabarella
Padova

dal 24 ottobre 2020
al 18 aprile 2021

info:
info@palazzozabarella.it

Tel.: 049 8753100




CALENDARI DA TAVOLO ◀
 IN FORMATI STANDARD
 O SU MISURA CON
 POSSIBILITÀ DI FOTO FORNITE
 DAL CLIENTE

▶ **CALENDARI DA PARETE**
 FOTOGRAFICI, OLANDESI
 TRITTICI, QUADRITTI
100% PERSONALIZZABILI
E SU MISURA



LIBRI STRENNA ◀
PERSONALIZZABILI
 CON PAESAGGI
 MOZZAFIATO DEL
 LAGO DI COMO

nuova poligrafica
 Editoria - Grafica - Stampa - Gadget - Web



EDITORIA - GRAFICA - STAMPA - CARTOTECNICA - GADGET - WEB

Via Vitalba 8/6 - 23801 Calolziocorte (LC) - Tel. 0341 681564 - info@lanuovapoligrafica.it - www.lanuovapoligrafica.it